

(N. 732)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 1954

Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici).

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali idraulici — impiegati di gruppo C, e guardiani idraulici — incaricati stabili di pubblici servizi) fruiscono attualmente delle seguenti indennità:

UFFICIALI IDRAULICI.

- 1) *Indennità di custodia*: per magazzini di 1^a classe, annue lire 300 - per magazzini di 2^a classe, annue lire 200 (all'ufficiale idraulico che sia consegnatario di più magazzini è corrisposto un compenso di lire 50 annue, oltre l'indennità che gli compete per il magazzino di cui è consegnatario titolare);
- 2) *indennità di malaria*: annue lire 600;
- 3) *indennità di alloggio*: ammogliati, annue lire 550; celibi, annue lire 400
(articoli 89, 90 e 91 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669);

- 4) *indennità giornaliera sorveglianza lavori*: dal grado XIII al grado XII, lire 4; dal grado XI al grado X, lire 4,80; grado IX, lire 7;
- 5) *indennità di servizio di piena*: diurno lire 8, notturno lire 12 (quando il servizio di piena si protrae nella notte, la indennità di piena diurna viene aumentata di lire 2 per ogni ora di prestazione. In ogni caso il cumulo delle indennità diurne e notturne non deve oltrepassare lire 16)
(articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1925).

GUARDIANI IDRAULICI.

- 1) *Indennità di alloggio*: ammogliati, annue lire 480; celibi annue, lire 300;
- 2) *indennità di malaria*: annue lire 500
(articolo 95 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669);

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3) *soprassoldo personale giornaliero sorveglianza lavori*: lire 3,75;
- 4) *indennità di giro*: giornaliera lire 10
(articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 26 maggio 1926);
- 5) *indennità di servizio di piena*: diurno lire 6, notturno lire 9 (quando il servizio di piena si protrae in ore di notte l'indennità diurna viene aumentata di lire 1,50 per ogni ora di prestazione, ma in ogni caso il cumulo dell'indennità diurna e notturna non potrà oltrepassare la somma di lire 12);
- 6) *indennità per il servizio idrometrico giornaliero*: lire 9 (quando parte delle osservazioni avvengono in ore di notte. Non cumulabile con l'indennità di servizio di piena notturna)
(articolo 40 del decreto ministeriale 1° ottobre 1925).

È di tutta evidenza che le attuali misure delle suaccennate indennità — rimaste in genere inalterate dal 1925 ad oggi — sono assolutamente inadeguate, ove si tenga conto al diminuito potere d'acquisto della moneta e, di conseguenza, alla costante progressione dei salari e degli stipendi.

In considerazione di ciò, il Ministero dei lavori pubblici fin dal 1946 avanzò una proposta per aumentare l'importo originario delle indennità spettanti al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche. Tale proposta, che riportò peraltro l'adesione di massima del Ministero del tesoro, non ebbe però alcun seguito in quanto non fu possibile reperire i mezzi con cui si sarebbe dovuto fare fronte alla maggiore spesa.

Dette difficoltà finanziarie non hanno, però, impedito che, nel frattempo, l'indennità giornaliera di malaria, con legge 17 febbraio 1950, n. 53, venisse maggiorata a lire 23,80, a decorrere dal 1° gennaio 1949, per il personale delle Poste e telecomunicazioni e con decreto

interministeriale, avente decorrenza dal 1° luglio 1950, per il personale del Monopolio dei tabacchi.

Poichè non è più possibile procrastinare oltre l'aggiornamento delle indennità di che trattasi godute dagli ufficiali e guardiani idraulici, al fine di assicurare l'importante servizio di sorveglianza fluviale, si è predisposto l'unito disegno di legge.

Viene prevista, in analogia a quanto già fissato per altre categorie di personale statale, la maggiorazione a lire 24 giornaliera della attuale misura dell'indennità di malaria, mentre, per quanto concerne l'indennità per il servizio di piena, diurno e notturno e il supplemento d'indennità per il servizio di piena diurno, la misura attuale viene maggiorata di cinquanta volte, attese le peculiari caratteristiche del servizio stesso che, come è noto, si svolge, per molte ore, in condizioni di grave disagio e anche di pericolo, come è stato dimostrato dai fatti verificatisi durante le alluvioni dell'autunno 1951.

Eguale maggiorazione di cinquanta volte è applicata anche per la misura dell'indennità per il servizio idrometrico che viene svolto normalmente in dipendenza del servizio di piena.

Infine, per la indennità fissa giornaliera, di custodia e di alloggio, la relativa misura è stata, invece, incrementata di trenta volte, non perchè tale aumento sia da ritenere soddisfacente, ma solo allo scopo di contenere al massimo il maggior onere per l'Erario.

Non si è provveduto a proporre una nuova misura dell'indennità di giro, dovendo la stessa ritenersi superata dalle vigenti disposizioni sul trattamento di missione e di trasferimento al personale statale.

L'onere complessivo annuo della maggiore spesa derivante dall'aumento della indennità in parola, è determinato — come risulta dal seguente prospetto analitico-numericò — in lire 33.241.285.

SPESA ATTUALE

UFFICIALI IDRAULICI.

Indennità fissa giornaliera: n. 161 su 322	L.	90.015	
Indennità servizio di piena diurno e notturno: n. 161 su 322	»	64.400	
Supplemento indennità servizio di piena: n. 161 su 322 .	»	9.660	
Indennità custodia: n. 220 su 322	»	61.500	
Indennità alloggio: n. 116 su 322	»	59.450	
Indennità malaria: n. 51 su 322	»	30.600	
	—————		L. 315.625

GUARDIANI IDRAULICI.

Indennità sorveglianza lavori: n. 496 su 951	L.	218.960	
Indennità di giro: n. 12 su 951	»	1.200	
Indennità servizio di piena diurno e notturno: n. 476 su 951	»	142.800	
Supplemento indennità del servizio di piena: n. 476 su 951	»	21.420	
Indennità servizio idrometrico: n. 476 su 951	»	42.840	
Indennità alloggio: n. 390 su 951	»	183.240	
Indennità malaria: n. 262 su 951	»	131.100	
	—————		L. 741.560
			—————
			L. 1.057.185
			=====

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA FUTURA

UFFICIALI IDRAULICI.

Indennità fissa giornaliera: n. 161 su 322	L. 2.700.450	
Indennità servizio di piena diurno e notturno: n. 161 su 322	» 3.220.000	
Supplemento indennità servizio di piena: n. 161 su 322	» 483.000	
Indennità custodia: n. 220 su 322	» 1.845.000	
Indennità alloggio: n. 116 su 322	» 1.783.500	
Indennità malaria: n. 51 su 322	» 440.640	
		————— L. 10.472.590

GUARDIANI IDRAULICI.

Indennità sorveglianza lavori: n. 476 su 951.	L. 6.568.800	
Indennità servizio di piena diurno e notturno: n. 476 su 951	» 7.140.000	
Supplemento indennità servizio di piena: n. 476 su 951	» 1.071.000	
Indennità servizio idrometrico: n. 476 su 951.	» 1.285.200	
Indennità alloggio: n. 390 su 951	» 5.497.200	
Indennità malaria: n. 262 su 951	» 2.263.680	
		————— L. 23.825.880
		—————
		L. 34.298.470
		=====

Spesa futura L. 34.298.470

Spesa attuale » 1.057.185

Maggiore onere complessivo L. 33.241.285

All'onere di lire 33.241.285 per l'esercizio in corso si farà fronte per lire 15.950.000 con i fondi di bilancio e per lire 17.300.000 con ri-

duzione dello stanziamento del capitolo 516 del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La misura dell'indennità di custodia, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'articolo 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è elevata a lire 9.000 annue per i magazzini classificati di 1^a classe e a lire 6.000 annue per i magazzini classificati di 2^a classe.

Il compenso previsto dal terzo comma dell'articolo 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, per gli ufficiali idraulici che siano consegnatari di due o più magazzini, è elevata a lire 1.500 annue per ciascun magazzino, oltre l'indennità che loro compete per il magazzino di cui sono consegnatari titolari.

Art. 2.

L'indennità di malaria, prevista a favore degli ufficiali e guardiani idraulici dagli articoli 90 e 95, terzo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è fissata nella misura giornaliera di lire 24.

Art. 3.

L'indennità di alloggio per gli ufficiali e guardiani idraulici, prevista dagli articoli 91 e 95, secondo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è elevata rispettivamente a lire 16.500 ed a lire 14.400 annue, se ammogliati o vedovi con prole, e a lire 12.000 e lire 9.000 annue, se celibi o vedovi senza prole.

Art. 4.

L'indennità di sorveglianza ai lavori prevista a favore degli ufficiali idraulici, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 agosto 1925, è aumentata come segue:

dal XIII al XII grado a lire 120 giornaliera
dal XI al X grado a lire 144 giornaliera
dal IX grado . . . a lire 210 giornaliera

L'indennità di sorveglianza ai lavori, prevista a favore degli incaricati e capi incaricati

stabili dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1926, è fissata nella misura giornaliera variabile da lire 112 a lire 142.

Art. 5.

L'indennità per il servizio di piena, diurno e notturno, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'articolo 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1925, è elevata a lire 400 per il servizio diurno ed a lire 600 per quello notturno.

Quando il servizio di piena diurno si protragga nella notte sarà corrisposta una indennità di lire 100 per ogni ora di prestazione di servizio notturno.

In ogni caso il cumulo delle indennità diurne e notturne non dovrà superare la somma di lire 800.

L'indennità per il servizio di piena, diurno e notturno, prevista a favore degli incaricati stabili dall'articolo 40 del decreto ministeriale 1° ottobre 1925, è elevata a lire 300 per il servizio diurno ed a lire 450 per il servizio notturno.

Quando il servizio di piena diurno si protragga nella notte sarà corrisposta una indennità di lire 75 per ogni ora di prestazione di servizio notturno. In ogni caso il cumulo delle indennità diurne non dovrà superare la somma di lire 600.

L'indennità per il servizio idrometrico prevista dall'articolo 40, quarto comma, del decreto ministeriale 1° ottobre 1925, è elevato a lire 450.

Art. 6.

All'onere annuo di lire 33.250.000 derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, relativamente all'esercizio finanziario 1954-55, per lire 17.300.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio stesso, e per lire 15.950.000 con i fondi già iscritti nei capitoli nn. 3 e 4 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per il medesimo esercizio 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.